

Codice DB1504

D.D. 15 marzo 2010, n. 174

**Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - modalità di concessione dei contributi regionali ripartiti dalla DGR n. 32 - 13482 dell' 8.03.2010 sul capitolo 147240 del bilancio 2010.**

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34;

vista la DGR n. 32 - 13482 dell' 8.03.2010 di avvio del procedimento dei cantieri di lavoro soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale per l'esercizio 2010, di indirizzo e riparto delle somme, per euro 650.000,00 sul cap. 147240/10;

preso atto che la DGR n. 32 - 13482 dell' 8.03.2010 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell' 11.03.2010, che è pertanto il primo giorno utile per la presentazione dei progetti di cantiere, da parte degli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, alle Province;

vista la LR 4/10 "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010";

ritenuto opportuno di dover stabilire le modalità di concessione dei contributi regionali ripartiti a favore delle Province con la DGR n. 32 - 13482 dell' 8.03.2010 per la realizzazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da parte degli Enti locali individuati dall'art. 32 comma 1 della LR 34/08, per l'esercizio finanziario 2010;

#### **IL DIRETTORE REGIONALE**

vista la L.R. 23/08 e la L.R. 7/01;

conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti dalla Giunta Regionale nella materia oggetto del presente atto con DGR n. 32 - 13482 dell' 8.03.2010;

#### *determina*

Di stabilire, che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell' 11.03.2010, gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, hanno 60 giorni a disposizione per presentare i progetti alle Province e che il termine scade il 9.05.2010, considerato però che è festivo la scadenza è prorogata al 10 maggio compreso.

Di stabilire le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'esercizio 2010:

1) - le Province ai sensi di legge, approvano i progetti di cantieri di lavoro di cui all'art. 32 comma 1 della LR 34/08 ed ammettono al relativo contributo finanziario di cui all'art. 32 comma 8 della legge, entro il termine massimo di 40 giorni successivi la data di scadenza della domanda da parte degli Enti utilizzatori;

2) - gli Enti, ai fini dell'efficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri immediatamente dopo l'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare ai cantieri da parte dell'Amministrazione Penitenziaria. Qualora la tipologia del progetto di cantiere, preveda un'attività esterna e le condizioni ambientali ed atmosferiche siano tali da non consentire l'avviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare l'attività dopo tale data, per poter permettere la rendicontazione in tempi contenuti, la proroga delle attività è consentita solo per i cantieri di durata da 40 a 130 giornate. Il rendiconto delle attività e spese sostenute, deve essere presentato alle Province entro 60 giorni dalla chiusura del cantiere;

3) - le Province inviano all'Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l'elenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 15 giorni dalla loro approvazione e l'Amministrazione Regionale provvederà alla liquidazione delle somme ripartite, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento;

- 4) - le Province, ai fini dell'efficacia del procedimento, adottano entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dell'attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti, l'atto di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro i successivi 15 giorni alla Regione. Il predetto rendiconto è costituito da: - atto della Provincia di approvazione del rendiconto - la relazione sull'attività svolta contenente indicazioni circa la conformità sostanziale alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alle deliberazioni di autorizzazione - il modello riepilogativo contenente i dati finanziari relativi al cantiere - sostituto di atto notorio relativo alle spese sostenute;
- 5) - gli Enti devono prevedere la durata minima e massima dei progetti di cantiere da 2 a 12 mesi, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 260 con il finanziamento regionale, e fissano l'orario di lavoro per 5 giorni alla settimana, con la possibilità, qualora si rendesse necessario per esigenze di servizio o del lavoratore, di articolare l'orario di lavoro in modo diverso da quello stabilito nel progetto mantenendo invariate le ore settimanali;
- 6) - quando il contributo di cui all'art. 32, comma 7, della LR 34/08, non fosse sufficiente a coprire almeno il 50% delle giornate lavorative, gli Enti, possono prevedere di sostenere il rimanente costo a loro totale carico o con il cofinanziamento provinciale;
- 7) - le Province, in caso di rinuncia o di revoca dell'autorizzazione agli Enti, possono ammettere a contributo negli stessi limiti finanziari, in sostituzione, altro Ente titolato ai sensi di legge, la cui domanda non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati in autofinanziamento;
- 8) - nel caso di infortunio sul lavoro, gli Enti integrano le prestazioni corrisposte dall'I.N.A.I.L.. L'integrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti promotori e la Regione, ai sensi del comma 10, art. 32 della LR 34/08, è estesa alle giornate festive comprese nel periodo di effettiva apertura del cantiere cui l'infortunato è assegnato e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità giornaliera, con le percentuali indicate nell'apposito modello infortuni;
- 9) - gli Enti utilizzano in cantieri di lavoro, soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in accordo con l'Amministrazione Penitenziaria, a cui compete la concessione dell'autorizzazione a partecipare ai cantieri;
- 10) - gli Enti, in caso di eventuali modifiche riguardanti la durata, il numero degli addetti e loro sostituzione, il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dell'art. 32 della legge 34/08, fermo restando i requisiti di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, comunicano tali modifiche alla Provincia;
- 11) - la Direzione Regionale competente, relativamente ai progetti di cantiere approvati ed autorizzati dalle Province ed acquisiti agli atti, può attuare nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale, la compensazione tra le somme impegnate a favore delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti rispetto all'assegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui all'art. 32 comma 1 della LR 34/08;
- 12) - le Province provvedono a ripartire la somma assegnata dalla DGR 32-13482 del 8/3/2010 per l'indennità ai lavoratori, formazione ed orientamento e sicurezza nei cantieri di lavoro, in base alle effettive richieste pervenute dagli Enti utilizzatori;
- 13) - gli Enti, nel caso di attività formative, che sono parificate all'attività lavorativa di cantiere, adottano per la loro realizzazione le norme previste dalla LR 63/95 ed in particolare dall'art. 11 comma 1, lettere a), b), c);
- 14) - la Regione, per favorire le azioni formative integrate da azioni di filtro e accoglienza (2 ore a soggetto al costo di euro 20,66 orarie), azioni di consulenza (corsi di abilità sociali, rimotivazione, azioni di consiglio di gruppo, fino a 45 ore al costo di euro 51,65 orarie), ulteriori azioni di consulenza (azioni di consiglio individualizzato 10 ore per soggetto per un costo di 20,66) che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, tenendo conto che detti costi sono solo

riferiti alle spese del personale docente, come peraltro specificato nelle schede di progetto in uso; per le spese relative alla sicurezza, concorre finanziariamente alle spese poste in essere, nella misura del 100% del loro costo nei limiti degli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia, secondo le quote ripartite indicate nella tabella della DGR di riparto;

15) - gli Enti possono utilizzare soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nei progetti di cantieri di lavoro, a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo, tranne i soggetti individuati dal comma 5 dell'art. 32, della LR 34/08;

16) - gli Enti locali non possono utilizzare nell'attività di cantiere i disoccupati che hanno lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere nell'esercizio precedente, fatto salvo quanto indicato dal comma 5, art. 32 della LR 34/08;

17) - qualora si verificassero casi di ricovero ospedaliero, come previsto dal comma 10, art. 32 della LR 34/08, l'indennità giornaliera è corrisposta dopo il terzo giorno dal ricovero, è inoltre possibile l'eventualità di compensare le 3 giornate non lavorate con l'effettuazione di un minor numero di giorni di sospensione tecnica del cantiere quando prevista e comunque previo accordi con l'Ente utilizzatore;

18) - gli Enti, che intendono inserire nei cantieri di lavoro soggetti disabili sottoposti a misure restrittive della libertà personale, utilizzando risorse del fondo regionale disabili come previsto dalla delibera quadro regionale, devono concordare con le Province le modalità di inserimento e di utilizzo e l'indennità spettante, sarà quella che risulta più favorevole, tra quanto disposto dalla delibera di indirizzo programmatico alle Province piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili, e la delibera di riparto dei cantieri di lavoro;

19) - le attività di cantiere, iniziano e terminano lo stesso giorno per tutti i lavoratori senza deroghe temporali, qualora venissero avviati nuovi soggetti in sostituzione di altri che hanno abbandonato il cantiere, la data di chiusura rimane invariata.;

La Regione, anche in accordo con le Province, può effettuare verifiche e controlli presso gli Enti utilizzatori, ai fini di accertare la conformità del progetto autorizzato con il reale utilizzo dei soggetti inseriti ed il rispetto delle normative vigenti in materia del lavoro ed alla sicurezza.

La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore  
Ludovico Albert